

IL SUNTO RAGIONERIA

A cura di Patrizia Ruffini



17 del 30 aprile 2026

Mentre nei Comuni si chiude la fase dell'approvazione del rendiconto 2025, l'attenzione si sposta sul nuovo Documento di finanza pubblica 2026 e sulle istanze Anci per la prossima manovra. Intanto, l'entrata in vigore della legge 50/2026 (decreto PNRR) norma la gestione finale dei progetti, imponendo ritmi serrati alle rendicontazioni.

Fra le novità della settimana spicca la Faq Arconet n. 58, che disciplina lo svincolo e l'utilizzo della quota di FCDE liberata a rendiconto per finanziare il bilancio successivo.

Scadenzario

Per il **dettaglio delle scadenze aggiornate** utilizzare il seguente [link](#).

Attualità di rilievo



ANCI. Pnrr e coesione, nota sulle principali novità per i Comuni dopo la legge 50/2026

Pubblicata la nota sintetica Anci sul decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito nella legge 20 aprile 2026, n. 50, recante misure urgenti per l'attuazione del Pnrr e in materia di politiche di coesione.

Il documento illustra le principali disposizioni di interesse per Comuni e Città metropolitane, con attenzione a monitoraggio e rendicontazione degli interventi, personale, segretari comunali, semplificazioni amministrative, risorse finanziarie, digitalizzazione, scuola, università e servizi pubblici locali.

Tra le novità segnalate figurano l'aggiornamento mensile del sistema ReGiS da parte dei soggetti

attuatori, la riconduzione al 30 giugno 2026 delle scadenze Pnrr eventualmente anticipate, la proroga di incarichi negli enti territoriali fino al 31 dicembre 2026 e le misure sui segretari comunali.

La nota richiama inoltre le semplificazioni procedurali, le disposizioni su economie e risorse Pnrr, le novità in materia di digitalizzazione e interoperabilità delle banche dati, oltre agli interventi su edilizia scolastica, residenze universitarie e servizi pubblici locali.

Il documento offre quindi un quadro operativo delle principali novità introdotte dalla legge di conversione e dei relativi impatti per gli enti locali.

Leggi l'[articolo](#).

Contabilità



Arconet. Faq 58 del 29 aprile 2026 sull'utilizzo dell'fcde svincolato in occasione del rendiconto

Domanda

L'articolo 187, comma 2, del TUEL prevede la "facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce".

Come si rappresenta l'applicazione di tale norma nell'allegato a/1 del rendiconto di gestione concernente "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione"?

Risposta

Nell'allegato a/1 del rendiconto della gestione dell'esercizio X, le voci riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) sono valorizzate seguendo le specifiche indicazioni riguardanti tale fondo riportate nel paragrafo 13.7.1 del principio applicato della programmazione (all. 4/1 al D.lgs. n. 118 del 2011).

L'eventuale importo negativo iscritto nella colonna d) della riga riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta la quota che può essere svincolata ai sensi dell'articolo 187, comma 2, del TUEL, per finanziare il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione, successivo a quello cui il rendiconto si riferisce (l'esercizio X+1).

L'articolo 42, comma 7, del D.lgs. n. 118 del 2011, prevede la stessa disciplina per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, compresi i relativi organi consiliari e i loro organismi ed enti strumentali.

Nell'allegato a/1 del rendiconto della gestione X, la quota del FCDE che l'ente decide di svincolare per finanziare il FCDE stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio X+1 è registrata tra gli "altri accantonamenti", con il segno positivo nelle colonne d) ed e).

Al riguardo, si ricorda che il risultato di amministrazione alla data del 31 dicembre è definitivamente accertato con l'approvazione del rendiconto e non può essere modificato nel corso dell'esercizio, rideterminando l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità ivi accantonato attraverso ulteriori svincoli ai sensi dell'articolo 187, comma 2, del TUEL, rispetto a quelli definiti in sede di approvazione del rendiconto.

L'utilizzo effettivo, in parte o per l'intero importo, della quota del FCDE svincolata in sede di approvazione del rendiconto dell'esercizio X al fine di finanziare il FCDE stanziato nell'esercizio X+1 del bilancio di previsione, richiede una successiva delibera di variazione del bilancio.

In ogni caso, l'ente deve operare, nel rispetto del principio generale della prudenza, in considerazione della propria situazione finanziaria.

Se entro la fine dell'esercizio X+1 la variazione di bilancio non è formalmente deliberata, la quota svincolata accantonata nel risultato di amministrazione dell'esercizio X risulterà non utilizzata e dovrà essere definitivamente liberata in sede di approvazione del rendiconto dell'esercizio X+1. Infatti, sia l'articolo 187, comma 2, del TUEL, sia l'articolo 42, comma 7, del Dlgs 118/2011, prevedono che la quota del fondo crediti di dubbia esigibilità svincolata può essere utilizzata per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

L'utilizzo della quota del risultato di amministrazione accantonata per finanziare il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione è soggetto ai limiti previsti per gli enti in disavanzo, dall'articolo 1, commi 897 e seguenti, della legge n. 145 del 2018.

Esempio: il 30 aprile 2026, in sede di approvazione del rendiconto 2025, un ente determina l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2025, pari a € 8.000.000, valorizzato nella colonna e) dell'allegato a/1 al Rendiconto 2025.

Tale importo è inferiore di € 2.000.000 a quello inserito nella colonna a) del medesimo allegato a/1, relativo al fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione al 1° gennaio 2025, pari a € 10.000.000.

La riduzione di € 2.000.000, iscritta con il segno (-) nella colonna (d), rappresenta la quota del fondo crediti di dubbia esigibilità "svincolabile" ai sensi dell'articolo 187, comma 2, del TUEL per finanziare il fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

La delibera di approvazione del rendiconto 2025 dispone che, della quota svincolata, l'importo di € 1.000.000 è accantonato per finanziare lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto nell'esercizio 2026 del bilancio di previsione 2026-2028.

Allegato a/1 del rendiconto della gestione 2025

| Capitolo di spesa | descrizione | Risorse accantonate al 1/1/2025 | Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2025 (con segno -1) | Risorse accantonate stanziata nella spesa del bilancio dell'esercizio 2025 | Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-2) | Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2025 |
|--|---|---------------------------------|--|--|---|--|
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(a)+(b)+(c)+(d) |
| Fondo crediti di dubbia esigibilità(3) | | | | | | |
| | | 10.000.000 | | | -2.000.000 | 8.000.000 |
| Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità | | 10.000.000 | - | | -2.000.000 | 8.000.000 |
| Altri accantonamenti(4) | | | | | | |
| | Quota FCDE svincolata nel risultato di amministrazione 2025 per finanziare il FCDE stanziato nel bilancio di previsione 2026-2027 | | | | 1.000.000 | 1.000.000 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|---|-------------------|----------|----------|-------------------|------------------|
| Totale Altri accantonamenti | 0 | 0 | 0 | | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Totale | | 10.000.000 | 0 | 0 | -1.000.000 | 9.000.000 |

Nell'allegato a/1 del rendiconto 2025, tra gli "altri accantonamenti", nella colonna d) "Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto", per il "Fondo crediti di dubbia esigibilità" è registrato lo svincolo di €2.000.000 del FCDE e per gli "Altri accantonamenti" è registrato l'accantonamento di quota parte delle risorse svincolate, pari a € 1.000.000.

Contestualmente al rendiconto 2025, l'ente approva una variazione del bilancio di previsione 2026-2028 che autorizza l'utilizzo della quota svincolata del FCDE nel risultato di amministrazione, per un importo pari a € 1.000.000, al fine finanziare lo stanziamento del FCDE dell'esercizio 2026.

La variazione di bilancio può essere adottata anche nel corso dell'esercizio 2026.

L'allegato a/1 del rendiconto 2026 sarà compilato seguendo le indicazioni del paragrafo 13.7.1 del principio applicato della programmazione.

In particolare, la colonna a) è valorizzata per € 8.000.000 nella riga riguardante il FCDE, e per €1.000.000 nella riga riguardante gli Altri accantonamenti (in entrambi i casi, con valori pari ai corrispondenti importi della colonna e) dell'allegato a/1 del rendiconto 2025).

Ipotizzando che l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2026 è stato determinato in € 8.200.000, la differenza positiva di € 200.000 è iscritta con il segno (+) nella colonna (c), entro il limite dell'importo stanziato in bilancio per l'esercizio 2026 per il FCDE (previsione definitiva).

Allegato a/1 del rendiconto della gestione 2026

| Capitolo di spesa | descrizione | Risorse accantonate al 1/1/ 20265 | Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2026 (con segno -1) | Risorse accantonate stanziate nella spesa del bilancio dell'esercizio 2026 | Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-2) | Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/ 2026 |
|--|-------------|-----------------------------------|--|--|---|---|
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(a)+(b)+(c)+(d) |
| Fondo crediti di dubbia esigibilità(3) | | | | | | |
| | | 8.000.000 | | 200.000 | | 8.200.000 |
| Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità | | 8.000.000 | 0 | 200.000 | 0 | 8.200.000 |
| Altri accantonamenti(4) | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------------------|---|------------------|-------------------|----------------|----------|------------------|
| | Quota FCDE svincolata nel risultato di amministrazione 2025 per finanziare il FCDE stanziato nel bilancio di previsione 2026-2027 | 1.000.000 | -1.000.000 | | | 0 |
| Totale Altri accantonamenti | | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | |
| Totale | | 9.000.000 | -1.000.000 | 200.000 | 0 | 8.200.000 |

Se nel corso dell'esercizio 2026, non è formalmente deliberata la variazione di bilancio che autorizza l'utilizzo della quota accantonata di € 1.000.000 per finanziare il FCDE, la quota svincolata accantonata nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2025 risulterà non impiegata e dovrà essere definitivamente liberata in sede di approvazione del rendiconto dell'esercizio 2026.

| Capitolo di spesa | descrizione | Risorse accantonate al 1/1/2026 ⁵ | Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2026 (con segno - ¹) | Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2026 | Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/- ²) | Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2026 |
|-------------------------------------|---|--|---|--|--|--|
| Altri accantonamenti ⁽⁴⁾ | | | | | | |
| | Quota FCDE svincolata nel risultato di amministrazione 2025 per finanziare il FCDE stanziato nel bilancio di previsione 2026-2027 | 1.000.000 | | | -1.000.000 | 0 |
| Totale Altri accantonamenti | | 1.000.000 | 0 | 0 | -1.000.000 | 0 |



Rassegna. Fondo crediti, svincolo guidato: dalla Faq di Arconet le regole per l'utilizzo

Di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

La quota di fondo crediti di dubbia esigibilità (Fcde) svincolata in sede di rendiconto può essere utilizzata per finanziare il fondo dell'esercizio successivo, ma entro confini ben definiti.

I chiarimenti arrivano dalla Commissione Arconet con la Faq n. 58 che interviene su un passaggio operativo particolarmente delicato, indicando anche con esempi le modalità di rappresentazione contabile.

Il riferimento è all'articolo 187, comma 2, del Tuel, che consente di utilizzare la quota svincolata del risultato di amministrazione per finanziare lo stanziamento del Fcde nel primo esercizio del bilancio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

Nel prospetto dell'Fcde (allegato C al rendiconto), il fondo determinato al 31 dicembre viene confrontato con quello iniziale al 1° gennaio, come risultante dal rendiconto precedente. Se il fondo finale è inferiore a quello iniziale, la differenza, che è iscritta con segno negativo nella colonna d)

dell'allegato a/1, rappresenta la quota potenzialmente svincolabile.

La Faq chiarisce però che lo svincolo non equivale automaticamente all'utilizzo. Per rendere disponibile la quota ai fini del finanziamento del Fcde dell'esercizio successivo è necessario un passaggio ulteriore: l'importo che si intende utilizzare deve essere accantonato tra gli "Altri accantonamenti" dell'allegato a/1, con segno positivo nella medesima colonna d). Solo questa operazione consente di "trasferire" contabilmente la quota svincolata. Si tratta, nella sostanza, di una logica già utilizzata per il Fondo anticipazioni di liquidità (Fal): anche in quel caso le somme liberate non sono immediatamente utilizzabili, ma richiedono una specifica rappresentazione tra gli accantonamenti.

Un altro chiarimento rilevante riguarda la rigidità del risultato di amministrazione: una volta approvato il rendiconto, il saldo al 31 dicembre è definitivo e non può essere modificato attraverso ulteriori svincoli del Fcde nel corso dell'esercizio.

L'utilizzo effettivo delle somme richiede poi una variazione di bilancio, di competenza del Consiglio. La variazione può essere adottata nel corso dell'esercizio successivo, ma resta vincolata a un limite temporale preciso: se entro la fine dell'anno X+1 non viene deliberata, la quota accantonata tra gli "Altri accantonamenti" risulta non utilizzata e deve essere definitivamente liberata in sede di approvazione del rendiconto dell'esercizio successivo.

Per gli enti in disavanzo, l'utilizzo delle somme resta soggetto ai vincoli previsti dall'articolo 1, commi 897 e seguenti, della legge 145/2018.

La Faq richiama inoltre l'attenzione sul principio di prudenza, che deve guidare le scelte dell'ente nella determinazione e nell'utilizzo delle quote svincolate, in relazione alla propria situazione finanziaria.

Le indicazioni si applicano, infine, anche a regioni e province autonome, in base all'articolo 42, comma 7, del Dlgs 118/2011.

Leggi l'[articolo](#).



Rassegna. Dal Superbonus altro buco da 6,1 miliardi: senza questa sorpresa deficit al 2,8%

Il Superbonus ha colpito ancora. Con la stessa tecnica da guerriglia che l'ha reso celebre nella storia recente dei conti pubblici, quando ha fatto emergere solo a cose fatte oltre 100 miliardi di euro di deficit che erano sfuggiti ai calcoli della Ragioneria generale dello Stato.

Anche nel 2025 il supersconto edilizio, pure alleggerito nell'agevolazione dal 110% al 65% e mutilato della cessione dei crediti, è riuscito a rimanere acquattato nelle pieghe dei conti per sbucare poi a tradimento, alle spalle di un deficit stratonato a forza fuori dal sentiero del 3 per cento.

La solita polemica incrociata sulle colpe ha infiammato il dibattito politico dopo il consiglio dei ministri di mercoledì. Ma i numeri del Documento di finanza pubblica raccontano una storia più articolata. Che va molto oltre i 600 milioni di crediti d'imposta contestati dall'amministrazione finanziaria ma non scontati dal deficit (Sole 24 Ore di ieri). E si snoda lungo una serie di indizi disseminati nel Documento.

Il primo si incontra a pagina 2, dove il ministero dell'Economia spiega che la sorpresa sul disavanzo dell'anno scorso è stata generata dall'«emersione in gran parte inattesa di nuovi crediti edilizi legittimati dalla legislazione previgente sul Superbonus». Ma l'identikit puntuale prende forma a pagina 62, dov'è spiegato che sull'andamento della spesa primaria «ha inciso in maniera rilevante la componente dei contributi agli investimenti riconducibile a crediti per bonus edilizi per circa 8,4 miliardi», generati «prevalentemente dell'emersione tardiva di una coda di operazioni effettuate nell'anno 2025 e comunicate all'agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2026» (nota 3 nella stessa pagina). Ancora una volta si sono manifestati gli effetti delle deroghe riconosciute dal Dl 11 del febbraio 2023, che avrebbe dovuto fermare l'emorragia da Superbonus: senza successo,

come aveva già dimostrato il fatto che proprio il 2023 si era poi rivelato l'anno record della spesa da Superbonus con la cifra ciclopica di 84,823 miliardi scritta in fondo all'assegno.

Ora le somme in gioco sono più basse (ci mancherebbe). Ma non esattamente marginali: e certo non irrilevanti sui destini della finanza pubblica, come mostra per tabulas la mancata uscita dalla procedura di infrazione.

Quanti di quegli 8,4 miliardi sono davvero rimasti nascosti tra i cespugli nella foresta dei conti pubblici senza farsi stanare in tempo utile dai radar del Mef? Il Dfp non dà una cifra precisa. Ma suggerisce in modo piuttosto puntuale gli ordini di grandezza.

Senza «la revisione dei costi legati al Superbonus», si legge a pagina 92, «il tasso di crescita della spesa netta sarebbe stato pari a circa l'1,2%», e non sarebbe quindi arrivato all'1,9% scritto nelle tabelle aggiornate. La «spesa primaria netta» su cui si fondano le nuove regole del Patto Ue valeva nel 2024 circa 1.051 miliardi di euro: i sei decimali di distanza fra la crescita prevista e quella realizzata l'anno successivo valgono quindi poco più di 6 miliardi. La controprova arriva dalla voce «contributi in conto capitale», quella in cui è incasellata la spesa per i crediti d'imposta: nel piano dei conti di ottobre era calcolata in 31,705 miliardi, ora (tabella a pagina 72 del Dfp) si è gonfiata a 37,839 miliardi, cioè 6,134 miliardi in più.

Tanto, euro più euro meno, vale il nuovo buco del Superbonus, senza il quale il deficit si sarebbe fermato al 2,8% del Pil: risparmiando al Paese un altro anno in procedura e l'ennesimo dibattito un po' surreale sul secondo decimale dopo la virgola. Anche l'ondata (a questo punto davvero) finale del Superbonus è stata gonfiata da «numerossime anomalie», ha denunciato mercoledì il ministro dell'Economia Giorgetti, al centro ora di un fitto lavoro di verifica da parte di Entrate e Guardia di Finanza (si veda la pagina a fianco): lavoro che a consuntivo potrebbe anche cambiare nuovamente il conto, ma a tempo scaduto.

Leggi l'[articolo](#).



Rassegna. Corte conti, finisce alla Consulta anche il doppio tetto alle condanne erariali

Sale di livello il contrasto giurisprudenziale e la riforma della magistratura contabile scritta nella legge 1/2026.

Dopo la sezione giurisdizionale della Puglia (ordinanza 11/2026), ora è la seconda sezione centrale d'appello della Corte dei conti a chiedere alla Corte costituzionale di pronunciarsi sulla legittimità delle nuove regole.

Sotto l'esame dei giudici finisce in particolare il nuovo tetto alle condanne erariali, che secondo le nuove regole non possono superare il 30% del danno accertato o due anni di stipendio o indennità del condannato, con un meccanismo che si applica anche ai giudizi non ancora arrivati alla sentenza definitiva.

Il nuovo limite, secondo l'analisi condotta dalla seconda sezione d'appello in un'ordinanza di 80 pagine, rischia di contrastare con parecchi articoli della Costituzione, dal 3 che sancisce il principio dell'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge fino al 111 sul giusto processo. «Condividiamo pienamente, nel merito e nel metodo l'ordinanza perché la previsione di un tetto al risarcimento riduce l'efficacia dell'azione di responsabilità – dichiara l'associazione nazionale dei magistrati contabili in una nota firmata dal suo presidente Donato Centrone, richiamando il «principio fondamentale» per cui «chi danneggia le casse pubbliche deve risponderne in modo adeguato».

Il limite predeterminato alle condanne erariali, che pure esclude i casi di dolo o di illecito arricchimento, ha rappresentato fin da subito uno dei punti più controversi della riforma, anche per le incognite sulla sua applicazione nel caso di soggetti estranei alla Pubblica amministrazione ma comunque sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti come accade alle imprese private che gestiscono fondi pubblici. Un'altra incertezza riguarda i titolari di incarichi a titolo gratuito, per esempio perché pensionati, che con un'interpretazione letterale della norma sarebbero esclusi ex

ante dal rischio di dover pagare una condanna per colpa grave in quanto il doppio di zero è zero. L'ordinanza, depositata il 23 aprile e firmata dalla presidente della sezione di appello Rita Loreto, concentra le proprie obiezioni sull'applicazione della nuova regola «anche nei giudizi pendenti, non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della legge». Ma va ricordato che basta una rapida rassegna della banca dati delle decisioni assunte nelle ultime settimane dalla magistratura contabile per capire che le critiche alla riforma agiscono a tutto campo.

L'ordinanza 11/2026 della sezione Puglia chiede alla Consulta di valutare la legittimità di un'altra nuova norma, quella che delimita una definizione amministrativa di colpa grave come «violazione manifesta delle norme di diritto applicabili» o «travisamento del fatto» senza preoccuparsi del rapporto fra questi confini e i casi di colpa grave per attività materiali, come quelle condotte da medici o infermieri «in spregio dei canoni di prudenza, perizia, diligenza, cautela».

Altre sezioni (la giurisdizionale per la Lombardia nella sentenza 41/2026 e quella per il Lazio nella sentenza 82/2026) hanno optato direttamente per la disapplicazione della novità. Mentre, sempre in sanità, i giudici si dividono sulle ricadute del nuovo limite alle condanne. Grande è la confusione, sotto il cielo della riforma.

Leggi l'[articolo](#).



ANCI. DFP 2026, Canelli: “Comuni non un problema per i conti pubblici ma risorsa strategica per crescita”

“I Comuni italiani continuano a garantire equilibrio, investimenti e servizi essenziali ai cittadini, pur operando dentro un quadro sempre più complesso e con margini finanziari sempre più ristretti. Non siamo un fattore di squilibrio della finanza pubblica nazionale, ma al contrario contribuiamo in modo stabile e responsabile alla sua sostenibilità”.

Così Alessandro Canelli, sindaco di Novara e delegato Anci alla Finanza locale, intervenendo oggi in audizione davanti alle Commissioni congiunte Bilancio di Camera e Senato sul Documento di finanza pubblica 2026.

“Il Dfp 2026 – ha spiegato Canelli – restituisce un quadro che, pur riconoscendo il contributo positivo degli enti territoriali, evidenzia forti criticità che rischiano di compromettere già nel triennio 2026-2028 la tenuta dei bilanci comunali. La pressione sulla spesa corrente cresce per effetto dell'inflazione, dei maggiori costi energetici, degli oneri contrattuali, della domanda crescente di servizi sociali e della gestione delle nuove infrastrutture realizzate con il Pnrr”.

Secondo il documento presentato dall'Anci, lo scenario tendenziale stima una perdita complessiva di risorse pari a 2,2 miliardi di euro nel triennio 2026-2028, con circa un miliardo di euro di squilibrio annuo nel biennio 2026-2027. “Questo significa – ha sottolineato Canelli – che senza interventi tempestivi il rischio è quello di comprimere ulteriormente la qualità e la quantità dei servizi fondamentali, soprattutto nei Comuni più piccoli e con minore capacità fiscale”.

Il sindaco di Novara ha poi ricordato che “i Comuni hanno dimostrato una straordinaria capacità di investimento: dal 2017 al 2025 gli investimenti fissi lordi sono più che raddoppiati, passando da 8,3 a circa 22 miliardi di euro. Questa spinta ha sostenuto la crescita del Paese e ridotto i divari infrastrutturali. Come Anci auspichiamo che si possa recuperare il taglio drastico derivante dalla legge di bilancio 2025 per scongiurare di comprimere ulteriormente la qualità e la quantità degli investimenti sia nelle Città che nei piccoli Comuni”.

Infine, il delegato Anci ha ribadito la necessità di una nuova impostazione nei rapporti tra Stato e autonomie locali: “Chiediamo che il Dfp diventi davvero uno strumento capace di valorizzare il ruolo dei Comuni e delle Città metropolitane come protagonisti dello sviluppo e della coesione sociale. Occorre superare una lettura aggregata degli enti territoriali e riconoscere le specificità del comparto comunale, costruendo scelte di bilancio tempestive, mirate ed efficaci”.

Leggi l'[articolo](#).



Rassegna. Aree interne, Strategia flop – Dopo 10 anni spesa al 56%

Quasi 4,6 milioni di italiani risiedono nelle aree interne a maggiore rischio di spopolamento e poste al centro della Strategia nazionale, finanziata da risorse europee e nazionali. Nel complesso si tratta di 1.904 Comuni gravati da quello che si può a tutti gli effetti considerare un deficit di cittadinanza, perché sono localizzati a lunga distanza dai centri di offerta di servizi essenziali, vale a dire istruzione, salute, mobilità. Sono trascorsi oltre dieci anni dal varo della Strategia nazionale ma i risultati ad oggi sono quasi fallimentari.

Finora è stato speso poco più della metà delle risorse messe in campo all'alba della programmazione 2014-2020: 706,5 milioni su 1,2 miliardi di euro, il 56,7 per cento. Risorse che servirebbero, citando alcuni esempi, per potenziare ambulatori, farmacie di servizi, attività domiciliare di medicina generale, infermieri di comunità, servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e di trasporto scolastico dedicato, formazione per gli insegnanti della scuola primaria, primi cicli di miglioramento dell'offerta scolastica degli istituti tecnici e professionali, cooperative per la gestione di servizi agli anziani. Ma anche salvaguardia di attività artigiane, incentivi al turismo locale.

Il bilancio, basato su una previsione di pagamenti al prossimo 30 giugno, è contenuto nella "Relazione sugli interventi nelle aree sottoutilizzate" allegata al Documento di finanza pubblica approvato la scorsa settimana dal consiglio dei ministri. E nel frattempo, emerge dallo stesso documento, la nuova Strategia, che dovrebbe coprire il periodo 2021-2027, è pericolosamente in ritardo. Nella Relazione, elaborata dagli uffici del ministro per gli Affari Ue, il Pnrr e la coesione, Tommaso Foti, sono ben distinte le fonti di finanziamento. Se per la quota della Strategia coperta da fondi europei – pari a 545 milioni – si prevede la completa rendicontazione, l'avanzamento di spesa delle risorse nazionali, cioè i restanti 700,8 milioni ripartiti tra Fondo sviluppo e coesione, risorse Cipess e fondi regionali, comunali o delle Asl, è fermo addirittura al 23 per cento, a fronte di impegni arrivati al 55 per cento.

Riassumendo tutti i numeri della questione, sollevata come punto critico anche dal ministro Foti in audizione in Parlamento, le aree interne selezionate nella programmazione 2014-2020 sono state 72 tra Nord e Mezzogiorno, per un totale di 2 milioni di abitanti e circa il 17% della superficie nazionale. Ma la fase di definizione dei 72 Accordi di programma quadro attuativi si è conclusa solo alla fine del 2021. Da lì in poi anche l'attività di monitoraggio delle attività si è rivelata complicata e nel 2025 il Dipartimento per le politiche di coesione ha iniziato a stringere i bulloni per avere informazioni certe e più dettagliate.

Nel frattempo si è messa in moto, non senza difficoltà, la macchina della programmazione 2021-2027 che prevede 56 nuove aree che si aggiungono alle 71 (su 72) del ciclo 2014-2020 che sono state confermate. In tutto 127 aree per oltre 1.900 Comuni e quasi 4,6 milioni di italiani. Nel 2023 è stata istituita una cabina di regia per l'approvazione del Piano strategico per lo sviluppo delle aree interne, approvato quasi due anni dopo, e le prime Strategie di area sono state approvate all'inizio del 2026. Si impone un'accelerazione e, per snellire il procedimento, il Dipartimento lavora a una piattaforma informatica di gestione dei vari Accordi di programma quadro. Replicare i ritardi del precedente periodo di spesa sarebbe imperdonabile.

Leggi l'[articolo](#).



Rassegna. Allarme spese nei Comuni, in tre anni il saldo corrente peggiora di 2,2 miliardi

Senza contromisure, i Comuni rischiano di veder peggiorare di 2,2 miliardi in tre anni il saldo di parte corrente, e di avviare un'inversione di rotta sugli investimenti che anche grazie al Pnrr sono

cresciuti fino al record di 22 miliardi nel 2025.

I calcoli condotti da Anci e Ifel sono stati presentati ieri nell'audizione sul Dfp alle commissioni Bilancio di Camera e Senato da Alessandro Canelli, delegato alla Finanza locale dell'Associazione nazionale dei Comuni.

A peggiorare i conti di parte corrente è l'impennata della spesa corrente, attesa in crescita di 4,1 miliardi fra 2025 e 2029 per l'effetto combinato di rinnovi contrattuali, inflazione e nuove esigenze di gestione delle infrastrutture nate con il Pnrr. Su questi presupposti, gli incrementi di entrata già disposti negli anni scorsi finiscono per tamponare il problema, senza risolverlo.

Questo "tendenziale comunale" definito dai sindaci serve a chiedere al Governo un confronto anticipato, in vista di una manovra che non si annuncia semplice. Richiesta analoga arriva dalle Province, mentre le Regioni premono per rendere strutturali gli incrementi del Fondo trasporti.

Leggi l'[articolo](#).



Rassegna. Sulle famiglie povere l'inflazione pesa il 20 per cento in più

«Non esiste alcuna possibilità per uno Stato membro di uscire unilateralmente dal Patto di stabilità», ha ricordato ieri mattina un portavoce della Commissione Ue interpellato dall'Ansa. E uno scostamento non concordato con Bruxelles è indesiderabile per i suoi possibili effetti collaterali sui mercati, che hanno contribuito a raffreddare la spinta nella maggioranza emersa nei giorni scorsi.

Ma non sono solo i margini di bilancio ridotti all'osso a consigliare interventi «selettivi» e «mirati» contro l'inflazione, come hanno suggerito coralmemente le istituzioni economiche nelle audizioni di ieri sul Dfp alle commissioni Bilancio delle Camere.

L'Ufficio parlamentare di bilancio ha fatto un passo in più, dettagliando un fenomeno noto in generale ma molto più chiaro nella sua tradizione in cifre: l'inflazione colpisce in modo più pesante le famiglie più povere, a cui dunque andrebbero riservati gli aiuti.

Nei suoi calcoli, l'Upb parte da una stima di inflazione un po' più alta di quella del Governo, che nel Dfp indica il deflatore dei consumi privati al 2,8%, e l'inflazione programmata al 2,4%. L'Upb ipotizza un tasso al 3,1%, che sale al 3,5% nell'ipotesi alternativa fondata su un prolungamento del conflitto nel Golfo con la conseguente accelerazione maggiore dei prezzi dell'energia.

Nel primo caso, però, l'aumento effettivo dei prezzi sarebbe del 3,5% nel primo quintile, quello che accoglie il 20% delle famiglie con minore capacità di spesa, e si ridurrebbe progressivamente fino al +2,9% per i nuclei dell'ultimo quintile, quelli che possono spendere di più. In pratica, il rincaro sopportato dagli italiani più poveri sarebbe superiore di un quinto rispetto a quello subito da chi è nelle condizioni economiche migliori. Nello scenario alternativo, il +3,5% generale sarebbe figlio della media fra il +4% sopportato dalle famiglie meno abbienti e i tassi delle altre fasce, più bassi fino al +3,1% dell'ultimo quintile, con una distanza che di conseguenza sarebbe quasi di un terzo (29%).

La ragione è intuibile, e dipende dal diverso peso che le componenti più colpite dai rincari hanno nel paniere di spesa delle diverse famiglie. La crisi che nasce da petrolio e gas colpisce in primis carburanti e bollette, e poi i beni alimentari che sono più esposti ai costi della logistica.

Per l'energia l'Upb stima un rincaro complessivo del 10,4% e del 13,4% nei due scenari, mentre gli alimentari non lavorati registrerebbero aumenti del 2,5-2,6%. Ma nella composizione della spesa complessiva, queste due voci nel caso delle famiglie con meno disponibilità pesano il 38,7% e il 37,4% più della media, mentre nel ventaglio delle uscite dei nuclei più fortunati la loro fetta è del 27,2% e del 27,8% più piccola rispetto alla famiglia tipo.

In un contesto del genere, il taglio delle accise non è esattamente il modo migliore di utilizzare gli scarsi fondi pubblici faticosamente radunati fin qui; anche perché, come calcolato dallo stesso Upb in uno studio del 2022, finisce per indirizzare ai nuclei più ricchi fino a 6,5 volte tanto gli aiuti che

finiscono ai meno fortunati (in quel caso la divisione era in decili). Ma fin qui le esigenze politiche hanno vinto su quelle pratiche.

Leggi l'[articolo](#).



Rassegna. Pagamenti Pa, addio ai ritardi: chiusa la procedura d'infrazione

In queste settimane si sta sviluppando tra gli economisti una discussione non peregrina sui risultati effettivi prodotti dal Pnrr, in un Paese che dopo cinque anni di attuazione e 113,5 miliardi di spesa censita ufficialmente vede la propria crescita potenziale declinare dal già modesto +0,9% del 2026 al +0,5% del 2029 secondo le tabelle del nuovo Documento di finanza pubblica.

Ma nonostante tutto il Piano può sventolare qualche bandiera importante, forse non colta del tutto dai modelli macroeconomici. Una di queste è la riduzione drastica dei tempi di pagamento della Pubblica amministrazione, che a buon diritto può segnare sul calendario come «storica» la data di ieri. La Commissione Ue ha infatti deciso di chiudere la procedura d'infrazione sul tema, scrivendo la parola fine a una battaglia fra Bruxelles e Roma nata ufficialmente il 19 giugno 2014 con la prima lettera di messa in mora: 12 anni fa. La prima condanna della Corte di giustizia, pronunciata il 28 gennaio del 2020, non ha imposto all'Italia sanzioni pecuniarie, che sarebbero però arrivate in caso di seconda pronuncia dopo il nuovo deferimento deciso dalla Commissione il 15 febbraio 2023. Ma nel frattempo è intervenuto il Pnrr.

Con otto target che hanno imposto di rispettare i tempi di legge e azzerare i ritardi a Pa centrale, Regioni, enti sanitari ed enti locali, il Piano è riuscito a completare il cammino avviato con fatica fin dal 2013; quando il Governo Letta, con una delle più imponenti misure finanziarie mai viste fino ad allora, distribuì anche tramite Cassa depositi e prestiti anticipazioni di liquidità per 34,4 miliardi a Regioni (25,4 miliardi) ed enti locali (9 miliardi) per saldare i vecchi debiti commerciali. Da allora, una pioggia di norme non sempre fortunate ha moltiplicato i controlli sulle dinamiche di cassa e le responsabilità dei funzionari incaricati dei pagamenti. Ma solo il Pnrr ha permesso di vincere la battaglia.

Più che sui rapporti con Bruxelles, le ricadute pratiche di questo risultato si incontrano nella vita quotidiana delle imprese, che molto spesso solo pochi anni fa fallivano per eccesso di crediti invece che di debiti come accade normalmente nel resto del mondo conosciuto.

Del resto, ancora nel 2018 lo Stato pagava le fatture in circa 90 giorni, anziché entro i 30 imposti dalle regole Ue recepite dall'Italia, le Regioni ne facevano passare quasi 90 e anche Comuni e Province sforavano gli 80 giorni. E dietro a questi numeri medi si celavano casi reali anche molto più complicati, oggi a volte protagonisti di recuperi imponenti: il più eclatante ha per protagonista il Comune di Napoli, che nel 2018 pagava a 396 giorni e oggi ne impiega 22 per liquidare le fatture.

Sempre ieri è andata in archivio una seconda procedura d'infrazione, quella sui requisiti per l'assegno unico, grazie al correttivo introdotto nell'ultimo decreto Pnrr con cui sono stati inclusi nel raggio d'azione della misura anche i cittadini Ue che lavorano in Italia ma hanno figli residenti all'estero. E nelle stesse ore è arrivato da Bruxelles il via libera alla nona rata del Pnrr, legata ai 50 obiettivi raggiunti entro il 31 dicembre scorso e sbloccata dalle ultime rimodulazioni del Piano: «Tre grandi risultati», esulta il ministro per gli Affari europei e il Pnrr Tommaso Foti.

Con il bollino messo alla penultima tappa del Piano, che si tradurrà nelle prossime settimane nell'assegno da 12,8 miliardi, salgono a 166 i miliardi assegnati all'Italia grazie al rispetto di 416 scadenze, che completano il 73% del cronoprogramma del Piano.

«L'Italia consolida il primato europeo nell'attuazione del Pnrr», rivendica la premier Meloni evocando un «modello italiano» che «guiderà le politiche di sviluppo dopo il 2026».

Prima resta da completare la sfida più difficile: quella lanciata dalle dimensioni maxi dell'ultima rata, da 28,4 miliardi collegati ai 159 obiettivi da centrare entro il 30 giugno prossimo.

Leggi l'[articolo](#).

Accrual in pratica



Rassegna. Accrual, riforma al bivio: senza valenza giuridica resta sulla carta

Di Andrea Biekar e Patrizia Ruffini

La riforma 1.15 del Pnrr sulla contabilità pubblica è arrivata all'ultimo miglio. Nelle prossime settimane è attesa l'adozione di un provvedimento legislativo, con ogni probabilità un decreto-legge da convertire entro il 30 giugno, che definirà le modalità attuative del sistema Accrual per l'intera pubblica amministrazione. L'impegno assunto con il Pnrr prevede infatti l'approvazione entro tale data di una disciplina organica della contabilità economico-patrimoniale.

In attesa del dettaglio normativo, il nodo centrale su cui è chiamato a intervenire il legislatore riguarda la funzione della contabilità Accrual. Oggi la contabilità economico-patrimoniale, redatta secondo il Dlgs 118/2011, è caratterizzata da una finalità conoscitiva, che nell'operatività la relega a un ruolo ancillare rispetto alla contabilità finanziaria.

È ormai acquisito che la contabilità finanziaria resterà il sistema autorizzatorio. La riforma potrà però incidere in modo significativo solo se attribuirà al bilancio d'esercizio redatto secondo i principi contabili Itas un ruolo paritetico rispetto al rendiconto finanziario. In questa prospettiva, diventa essenziale riconoscere piena rilevanza ai documenti che compongono il bilancio economico-patrimoniale: stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario dei flussi di cassa, prospetto delle variazioni del patrimonio netto e nota integrativa.

Un simile assetto richiede inevitabilmente una revisione dell'attuale apparato documentale della contabilità finanziaria. Senza una razionalizzazione degli allegati e dei prospetti oggi richiesti, il rischio è quello di appesantire ulteriormente il sistema, senza reali benefici informativi.

Se non verrà superata l'attuale impostazione, limitata a una funzione conoscitiva della contabilità economico-patrimoniale, la riforma rischia di non produrre effetti sostanziali. Nello stile di Tomasi di Lampedusa, si avrà una riforma che non cambia nulla.

Tra gli elementi già definiti vi è il calendario: l'esercizio 2030 segnerà l'avvio del sistema unico di contabilità economico-patrimoniale per le amministrazioni pubbliche. Il nuovo impianto sarà adottato da tutte le amministrazioni coinvolte nella fase pilota prevista dall'articolo 10, commi 3, 4 e 5, del decreto legge 9 agosto 2024 n. 113.

È probabile inoltre l'introduzione di forme semplificate per gli enti attualmente esclusi dalla fase pilota, come gli istituti scolastici e i comuni con popolazione inferiore a 5mila abitanti, nonché la possibilità di un'adozione anticipata per alcune amministrazioni. Resta da chiarire se tale facoltà sarà generalizzata o limitata a specifici comparti e se sarà accompagnata da incentivi. In assenza di semplificazioni o misure di accompagnamento, appare infatti poco realistico attendersi un'adozione anticipata su base volontaria.

Occorre inoltre che sull'attuazione della riforma siano stanziati risorse, per affrontare i necessari cambiamenti, anche organizzativi e dei sistemi informativi.

Leggi l'[articolo](#).



Rassegna. Accrual, pronta la delega: enti locali verso una doppia contabilità a regime

La nuova legge di contabilità attribuirà al Governo una delega per riformare il Testo unico degli enti

locali e adattarlo all'adozione della contabilità Accrual. Il cammino è solo all'inizio, ma già offre un paio di certezze.

L'Accrual, in base al calendario ora ratificato nel testo legislativo che mette nero su bianco le ipotesi di questi mesi, punta a entrare a regime il 1° gennaio 2030. Ma, nonostante la denominazione ufficiale di «sistema unico di contabilità economico-patrimoniale», difficilmente vedrà soddisfatte le ambizioni di «unicità»; perché la contabilità finanziaria promette di restare in campo, come mostra il Ddl parallelo di riforma della legge 243/2012 sull'equilibrio di bilancio. Ma andiamo con ordine.

Nei giorni scorsi il ministero dell'Economia ha sostanzialmente completato la stesura dei testi di riforma della legge 243 e della 196/2009, per adeguare l'ordinamento italiano alle nuove regole del Patto di stabilità. I due provvedimenti, sono figli di un lungo confronto con il gruppo di lavoro congiunto di Camera e Senato, e assumeranno la forma di Ddl di iniziativa parlamentare.

La parte sull'Accrual è nella nuova riscrittura della legge 196 che, all'articolo 39 delega il Governo ad «adottare uno o più decreti legislativi per consentire l'adozione da parte degli enti territoriali e dei loro enti strumentali del sistema unico di contabilità economico-patrimoniale basato sul principio Accrual dal 1° gennaio 2030».

Arrivati ormai al tratto finale della legislatura, l'attuazione della delega sarà probabilmente compito del prossimo Governo. Ma il problema non appare insormontabile, dal momento che il tema non è politicamente divisivo (semmai è politicamente quasi ignorato, tolta una ristretta cerchia di parlamentari più addentro alla materia), per cui una volta approvata la delega il lavoro tecnico non dovrebbe incontrare grossi ostacoli. Dal 2028, la Ragioneria generale dello Stato dovrà «avviare sperimentazioni per la durata massima di due esercizi finanziari», per arrivare appunto all'avvio generalizzato dell'Accrual dal gennaio 2030.

Tutto, però, lascia pensare che anche allora l'attuale contabilità finanziaria rimarrà in campo, stabilmente.

Certo, la sua funzione autorizzatoria e il suo intreccio con i saldi di finanza pubblica del bilancio consolidato della Pa complica l'idea di un tramonto effettivo della contabilità finanziaria. E la conferma arriva dal nuovo articolo 9 proposto dal Ddl di riforma della 243, legge peraltro rinforzata perché attuativa dell'articolo 81 della Costituzione. Lì si legge che l'equilibrio di bilancio degli enti territoriali sarà rappresentato da «un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione o del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio».

La formulazione è tutta nel lessico della contabilità finanziaria. E prospetta quindi la coesistenza a regime in ogni ente locale di due sistemi contabili: nessuno dei quali, stavolta, sarà adottato «a meri fini conoscitivi», e quindi delegabile a un software senza troppo pensarci.

Leggi l'[articolo](#).

PNRR



Gazzetta Ufficiale. Pubblicato il decreto PNRR 2026

In G.U. la legge 20 aprile 2026, n. 50 recante: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione.

Leggi l'[articolo](#).



ANCI. Registrazione e slide webinar sulle Linee Guida per la conclusione degli interventi Pnrr

Disponibile la registrazione e le slide del webinar organizzato da Anci in collaborazione con la Struttura di missione PNRR della Presidenza del Consiglio dei ministri e con il MEF – Ragioneria generale dello Stato.

L'incontro è stato dedicato alla presentazione delle Linee Guida sul PNRR pubblicate il 17 aprile contenenti "Indicazioni operative per la conclusione degli interventi e la rendicontazione finale di target e milestones". Il webinar, introdotto dal Segretario generale dell'AnCI Veronica Nicotra, ha visto la partecipazione di quasi 3mila iscritti. Sono intervenuti anche: Sonia Caffù, dirigente Generale MEF RGS e Antonio Palmisano, coordinatore Struttura di Missione PNRR Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Leggi l'[articolo](#).

Tributi



ANCI. Bonus sociale rifiuti, aggiornata la versione delle specifiche operative per i GTRU

SGAte ha pubblicato la versione 1.3 delle specifiche tecniche relative al processo per il riconoscimento del Bonus sociale rifiuti da parte dei Gestori territorialmente competenti, i cosiddetti GTRU, individuati e designati dagli Enti erogatori.

L'aggiornamento si inserisce nel quadro regolatorio definito da ARERA con la Deliberazione 355/2025/R/rif, che ha approvato il Testo unico per la regolazione delle modalità applicative del bonus sociale rifiuti, disciplinando anche le modalità di scambio dei dati tra i soggetti coinvolti e i relativi ruoli ai fini del trattamento dei dati personali.

Le specifiche operative definiscono, in particolare, le modalità con cui SGAte mette a disposizione e trasmette ai GTRU i dati necessari all'erogazione del bonus, nonché le modalità di restituzione delle informazioni dai Gestori verso SGAte.

La nuova versione integra le ulteriori motivazioni di esito negativo collegate al flusso delle DSU aggiuntive, secondo quanto previsto dalla Deliberazione ARERA 123/2026/R/RIF del 14 aprile 2026.

Leggi l'[articolo](#).



Rassegna. Tributi locali e multe: l'antievazione paga, a Napoli recuperati 275,9 milioni

Non di sola rottamazione vivono le casse comunali. L'entrata nel vivo dell'esame al Senato sul decreto fiscale riporta in agenda com'è naturale il tentativo di sanare l'inciampo dell'ultima legge di bilancio, che ha ripescato la norma inserita inizialmente nel decreto attuativo della delega (bloccato da un anno) per attribuire ai sindaci la facoltà di decidere definizioni agevolate locali ma non si è occupata dei carichi affidati all'agenzia delle Entrate-Riscossione.

Al tema sono interessati molti Comuni, soprattutto al Centro Sud dove i tassi di riscossione ordinaria non sono esattamente stellari. Ma proprio dal Sud, anzi dalla capitale del Mezzogiorno, arriva una prova del fatto che la rottamazione non è l'unica strada per aumentare gli incassi.

Lo spiegano i numeri portati nel consiglio comunale di Napoli dalla giunta guidata da Gaetano Manfredi per fare il punto sui primi quattro anni di applicazione del «Patto per Napoli», firmato il 29 marzo 2022 da Manfredi e dall'allora premier Mario Draghi per evitare un nuovo dissesto alla città e provare a imboccare la via del risanamento. Il cuore dell'accordo, replicato a Torino, Reggio Calabria e Palermo ed esteso poi in forma ridotta a molti capoluoghi più piccoli, è in uno scambio: tra un finanziamento statale (in questo caso cospicuo, 1,231 miliardi in 20 anni) e l'impegno a rimuovere le cause strutturali dell'asfissia dei conti, che a Napoli come in tanti altri Comuni del Sud si concentrano appunto nei buchi della riscossione.

Le cifre elaborate dall'assessore al Bilancio Pier Paolo Baretta danno argomenti solidi a chi sostiene che il modello del Patto è quello giusto, e dovrebbe sostituire le regole ordinarie sulle crisi finanziarie locali che hanno mostrato di non funzionare. La battaglia sugli incassi prevista dall'accordo ha avuto bisogno di una complessa fase di preparazione, per cui è iniziata davvero poco più di due anni fa.

In questo periodo «Napoli Obiettivo Valore», la società creata per far camminare gli obiettivi del Patto, ha gestito 1,86 milioni di pratiche, per un valore complessivo da 1,67 miliardi (a livello locale le singole partite sono ultraleggere, sotto i mille euro medi, moltiplicando le difficoltà) e con incassi che finora arrivano a 275,9 milioni di euro. Sono numeri imponenti per un singolo Comune, e non definitivi perché i lavori sono ovviamente in corso. Ma le percentuali di riscossione già mostrano un'accelerazione potente.

Il panorama di queste entrate è diviso in due. I recuperi coattivi, che scattano quando i contribuenti non si adeguano spontaneamente ai propri obblighi tributari, hanno fin qui incassato 158,9 milioni di euro su 1,15 milioni di ingiunzioni, con un tasso di riscossione che va dal 15,7% nelle entrate extratributarie (multe, rette, canoni e così via) al 20,9% delle tributarie, rappresentate principalmente da Imu e Tari. Nel consuntivo del 2019, giusto per fare un confronto, lo stesso indicatore era al 7% per l'Imu, al 3% per la Tari mentre per le multe si attestava a un rotondo zero per cento.

I soli accertamenti hanno prodotto gli altri 117 milioni di incassi, con un tasso di adesione che nella Tari vola al 28,3%.

Certo, su tutta l'operazione pende ancora l'incognita relativa alla legittimità della norma interpretativa scritta per permettere alla società di scopo di operare senza essere iscritta all'albo della riscossione. Ma la questione giuridica non cambia la sostanza di una scommessa che prima di essere tecnica è politica, perché aumentare l'efficacia della riscossione significa modificare equilibri radicati rompendo un "patto" precedente, fondato sullo scambio tra servizi scarsi e poco disturbo per chi non paga.

Anche da qui è passata la drastica riduzione del debito, che dai 2,2 miliardi abbondanti del 2021 scende a 1,4 miliardi nel consuntivo 2025, e l'azzeramento delle quote di ripiano del disavanzo che erano state previste fino al 2032, e che aprono ora margini di bilancio utili a gestire la riduzione dei fondi centrali.

Nei piani di Manfredi e Baretta, l'attuazione piena del patto può portare a chiudere nel 2029 la lunga e travagliata esperienza del predissesto, avviato nel 2012 dopo una lunghissima fase di crisi; e riportare quindi Palazzo San Giacomo in una condizione ordinaria che nei fatti non ha mai conosciuto dagli anni Novanta.

In tutto questo, l'estensione della rottamazione potrebbe far comodo anche a Napoli, perché offrirebbe uno strumento in più per gestire i vecchi ruoli che sono stati affidati a suo tempo all'agente nazionale e non possono quindi rientrare nel "nuovo corso" della riscossione.

Leggi l'[articolo](#).



Corte di Cassazione. Motivazione dell'accertamento: obbligatoria la chiarezza dei presupposti, non l'allegazione documentale

La giurisprudenza di legittimità ha delineato con precisione i confini dell'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento, distinguendo tra la necessaria ricostruzione logica della pretesa e la materiale produzione dei documenti di supporto.

In conformità con i principi di trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.), l'atto impositivo deve porre il contribuente in condizione di comprendere immediatamente l'oggetto (petitum) e il fondamento giuridico (causa petendi) della richiesta fiscale. La validità dell'accertamento non può dunque dipendere da una verifica processuale successiva, ma deve poggiare su una motivazione che dia conto degli elementi di fatto e dell'iter istruttorio seguiti dall'Ufficio.

Sebbene non sia indispensabile allegare materialmente ogni singolo documento istruttorio, l'Amministrazione Finanziaria ha l'obbligo di illustrare in modo chiaro e fedele i presupposti di fatto e le norme di legge che giustificano l'imposizione. La funzione della motivazione è infatti quella di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa: il contribuente deve poter discernere le ragioni per cui è ritenuto debitore di una determinata somma senza ambiguità. In sintesi, l'avviso di accertamento è legittimo quando esplicita le basi costitutive dell'obbligazione tributaria, rendendo l'operato amministrativo pienamente controllabile sia dal cittadino che dal giudice.

Leggi l'[articolo](#).



ARERA. Chiarimenti applicativi per l'erogazione del bonus rifiuti

Le modalità applicative per l'erogazione del bonus sociale rifiuti sono state disposte dall'Autorità con la delibera 355/2025/R/rif e il relativo allegato TUBR, Testo Unico Bonus Rifiuti. Per facilitare la comprensione e l'applicazione della normativa in vigore, nel seguito si riportano i principi generali e alcuni chiarimenti che forniscono riscontro a specifici quesiti posti dagli operatori.

Principi generali da applicare nelle diverse fattispecie che si possono presentare nel corso della lavorazione delle DSU trasmesse ai gestori da SGAtè ai fini dell'erogazione del bonus

- Il bonus rifiuti è uno sconto del 25% applicato alla TARI-Tariffa corrispettiva dovuta dall'utente. **Nei casi in cui non viene fatturata la TARI/tariffa corrispettiva, il bonus non viene erogato. Il bonus esiste SOLO in relazione a un addebito della TARI/tariffa corrispettiva a un membro del nucleo familiare agevolabile.**
- In nessun caso l'ammontare dell'agevolazione può eccedere il valore della spesa annua effettivamente sostenuta dall'utente.
- I requisiti di ammissione al bonus previsti dall'articolo 7 del TUBR **sono i seguenti:**
 1. l'utenza deve essere intestata a uno dei codici fiscali del nucleo ISEE;
 2. l'utenza deve essere domestica (ma non necessariamente residente);
 3. il nucleo deve avere l'agevolazione per una sola utenza, nell'anno di competenza della DSU.
- Il gestore non deve verificare l'indirizzo del nucleo, né la residenza, tali elementi non sono requisiti di ammissibilità. Solo nel caso in cui il nucleo familiare agevolabile sia intestatario di più utenze, il gestore effettua la verifica sull'indirizzo e applica l'agevolazione all'unità immobiliare il cui indirizzo coincida con quello di abitazione comunicato da SGAtè. Se nessun indirizzo coincide con quello presente nella DSU, il gestore eroga comunque la compensazione all'utenza identificata tramite il codice fiscale di uno dei componenti il nucleo, purché domestica.
- Se nella DSU è presente un unico soggetto che non è intestatario della TARI, il bonus non va erogato perché non è rispettato il primo requisito di ammissibilità.
- Per ciascun nucleo ISEE, il bonus rifiuti **va erogato a una sola utenza domestica attiva per ogni anno di competenza della DSU.**
- Il bonus rifiuti va riconosciuto solo se l'utenza domestica è intestata a uno dei codici fiscali dei componenti del nucleo ISEE, **trasmessi da SGAtè.**

- Il gestore ha la facoltà (e non l'obbligo) di trattenere il bonus se l'utente è moroso. Il debito pregresso, che può essere oggetto di compensazione, è quello maturato fino all'anno precedente all'anno di erogazione del bonus, fatti salvi i termini di prescrizione (la prescrizione è di norma di 5 anni).
- Il GTRU è il soggetto che eroga i servizi connessi all'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti (si veda al riguardo il [comunicato operatori](#)).

DSU con omissioni o difformità: la normativa ISEE (d.P.C.M. 159/2013) prevede che in caso di DSU con omissioni o difformità la dichiarazione è da ritenersi valida ai fini dell'erogazione della prestazione sociale; tuttavia, gli enti erogatori possono richiedere idonea documentazione con la quale il cittadino dimostri la completezza e veridicità dei dati indicati nella DSU. In questi casi è quindi l'Ente erogatore a decidere se erogare la prestazione o se effettuare la richiesta documentale al cittadino (la norma non obbliga l'ente) e a valutare quanto ricevuto. Nel caso in cui la documentazione non sia sufficiente a dimostrare la veridicità e la completezza della DSU, il gestore può restituire un esito negativo a SGAt e non erogare il bonus.

Nel caso in cui l'Ente erogatore **riscontri delle anomalie nella DSU ordinaria** perché i dati riportati nella Dichiarazione non corrispondono a quanto presente nell'anagrafe comunale, l'Ente erogatore può verificare, in autonomia, se la presenza di anomalie/errori/discrepanze, quali per esempio numero di componenti il nucleo, su DSU ordinarie (senza omissioni o difformità), sia tale da comportare il rigetto della pratica e la restituzione a SGAt di un esito negativo.

RISPOSTE A CASI PARTICOLARI SUDDIVISE PER ARGOMENTO

QUANTIFICAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

Casi in cui nel 2025 il gestore ha già corrisposto un bonus-sconto ai sensi di delibere/provvedimenti del Comune. Come erogare il bonus nazionale 2025?

Il bonus nazionale è indipendente dal bonus locale erogato dal Comune. I GTRU possono applicare misure di maggior favore ai propri utenti come stabilito dagli enti locali e come disposto dalla normativa, come, ad esempio, aumentare il valore dello sconto o ampliare la platea dei beneficiari; il costo relativo alle misure di maggior favore rispetto al bonus nazionale non potrà essere portato in perequazione poiché tali condizioni migliorative non possono in nessun caso essere finanziate dalla componente tariffaria UR3.

Conseguentemente i GTRU, anche qualora nell'anno 2025 abbiano applicato degli sconti ad una parte degli utenti in condizione di disagio economico, dovranno quantificare ed erogare il bonus sociale nazionale relativo all'anno 2025. Il Bonus nazionale dovrà essere quantificato sull'importo della TARI/tariffa corrispettiva del 2025 prima dell'applicazione di qualsiasi agevolazione di natura soggettiva, quali per esempio le agevolazioni riconosciute a livello locale, eventualmente già corrisposte per il medesimo anno, come disposto dall'art. 9, comma 1, del TUBR. In nessun caso l'ammontare dell'agevolazione può eccedere il valore della spesa annua effettivamente sostenuta dall'utente.

L'importo del bonus deve conteggiare anche il TEFA? Il 25% si calcola sul totale comprensivo di TEFA?

No. Nel TUBR la riduzione del 25% va calcolata sulla TARI/tariffa corrispettiva dovuta nell'anno di competenza, al lordo delle componenti perequative, ma al netto dell'IVA (se dovuta) e di eventuali altri tributi o corrispettivi per attività esterne e conguagli di annualità precedenti. Il TEFA (tributo provinciale) è un tributo distinto dalla TARI/tariffa corrispettiva, che non deve essere decurtato dall'agevolazione: quindi, operativamente, lo sconto si applica sulla sola quota TARI/tariffa corrispettiva dovuta al netto del TEFA.

CASI DI CESSAZIONE DELL'UTENZA Art. 12 TUBR

Premessa: il GTRU deve trattare i casi di cessazione di sua competenza: se non si riceve la DSU per un determinato nucleo, il bonus verrà gestito dal GTRU che ha ricevuto i flussi dati.

Caso 1) Cessazione nel corso dell'anno per trasferimento in altro indirizzo nello stesso Comune: varie casistiche

- Se un'utenza cessa e, nel medesimo anno, il nucleo familiare attiva una nuova utenza domestica nel medesimo Comune in altro indirizzo, il nucleo ha diritto a ricevere 12 mesi di sconto da applicare all'utenza attiva nel momento di emissione del documento di riscossione. L'importo dell'agevolazione va quantificato sulla base della TARI/tariffa corrispettiva complessivamente dovuta dall'utente nell'anno di riferimento.
- Nei casi in cui le DSU ricevute da SGAtè sono relative a nuclei familiari la cui utenza è cessata prima del 1° gennaio 2025, lo sconto non viene applicato. Infatti, il requisito per ottenere il bonus è la presenza di un'utenza domestica attiva nell'anno di applicazione del bonus (anno *a* ed erogazione nell'anno *a*+1). In assenza di tali requisiti il bonus non viene applicato (non esiste TARI dovuta).

Caso 2) Cessazione per cambio Comune di abitazione: utente si trasferisce nel corso dell'anno dal comune X al comune Y: quale Comune riceve i flussi dati e chi eroga.

In linea generale si precisa che se il nucleo familiare presenta più di una DSU nel medesimo anno, il sistema SGAtè invia al gestore territorialmente competente nell'anno di validità l'ultima DSU (la più recente con la situazione più aggiornata) presentata nell'anno *a*:

- se il nucleo ha presentato una sola DSU nell'anno, prima della data del cambio di Comune di abitazione, i flussi vengono inviati solo al GTRU del Comune X che dovrà quantificare ed erogare il bonus per l'intero anno.

Se il nucleo ha cambiato Comune, ad esempio, a maggio e ha presentato 2 DSU nello stesso anno (es. una prima del trasferimento in data 31 gennaio 2025 e una successiva al trasferimento presentata, ad es. in data 30 settembre 2025) i dati funzionali all'erogazione verranno inviati da SGAtè al GTRU territorialmente competente per la seconda DSU, quindi al GTRU territorialmente competente per il Comune Y. Il gestore del comune Y quantifica il bonus in base alla TARI applicata nell'anno *a* dal gestore del Comune X se nota (ossia se il gestore cedente gli ha fornito queste informazioni); ovvero stimata, per l'intero anno *a*+1 qualora il GTRU, nel rispetto della normativa vigente, non abbia ancora determinato la TARI/tariffa corrispettiva dovuta per tale anno.

Cessazione per decesso dell'intestatario della TARI dopo aver presentato la DSU

- Se dopo il decesso dell'intestatario l'utenza viene volturata a nome di un soggetto appartenente allo stesso nucleo ISEE, l'utenza non si ritiene cessata e il bonus viene calcolato ed erogato per l'intero anno.
- Se l'utenza domestica resta attiva dopo il decesso dell'intestatario e l'utenza viene volturata a un soggetto che non appartiene al nucleo ISEE agevolabile, il bonus viene quantificato ed erogato solo con riferimento ai mesi in cui il beneficiario era in vita. In SGAtè si restituisce *esito Cessata, importo calcolato* e non si indica l'indirizzo di una nuova abitazione.
- Nel caso in cui un utente beneficiario di bonus nell'anno es. 2025, viene a mancare nel marzo 2026 e la TARI 2025 non risulta pagata, se il gestore, in base alla normativa civilistica richiede agli eredi il pagamento della TARI 2025, può decurtarla della quota bonus spettante per tale annualità.
- **NOTA BENE.** Il bonus è una prestazione sociale legata al nucleo agevolabile e non viene inserita nell'asse ereditario dopo il decesso del soggetto agevolabile. Se il nucleo ISEE è composto da un unico soggetto che, dopo la presentazione della DSU viene a mancare, il bonus cessa di maturare nei mesi successivi al decesso.

TEMPI DI EMISSIONE DEL DOCUMENTO DI RISCOSSIONE Artt.10-11 TUBR

L'agevolazione deve essere applicata nel documento di riscossione emesso entro il 30 giugno di ogni anno.

Nei casi in cui venga emesso un solo documento di riscossione dopo il 30 giugno, il bonus sociale deve essere erogato tramite rimessa diretta (con assegno, o altra modalità tracciabile) sempre entro il 30 giugno.

Nei casi in cui il documento di riscossione venga emesso entro il 30 giugno, ma le scadenze delle rate siano successive a tale data, il termine del 30 giugno si intende rispettato, in quanto il riconoscimento del bonus è legato all'emissione della rata con lo sconto dovuto e non alla

possibilità dell'utente di scegliere il pagamento rateale.

È prevista una deroga alla regola generale dell'erogazione entro il 30 giugno, nei casi di acquisizione di nuovi ambiti tariffari, variazioni del gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, o passaggio dalla TARI alla Tariffa corrispettiva. In tali casi il riconoscimento dell'agevolazione dovrà essere effettuato entro il 31 dicembre di ciascun anno *a+1* (comma 10.5 del TUBR).

Deroga tempistiche di erogazione: articolo 3- delibera 123/2026/R/RIF

La deroga introdotta dall'articolo 3, comma 1 della delibera 123/2026/R/com **vale solo ed esclusivamente per il flusso di DSU aggiuntivo** rispetto all'ordinario già messo a disposizione dei gestori.

Le tempistiche di erogazione del bonus relativamente a tale secondo flusso di DSU (messo a disposizione da SGAtè entro il 30 aprile 2026), sono posticipate al 30 settembre **esclusivamente in relazione alle DSU contenute nel flusso dati aggiuntivo. La deroga**, a quanto disposto articoli 10, comma 1, e 14, comma 1, del TUBR **non è applicabile all'erogazione del bonus relativo alle DSU messe a disposizione da SGAtè con il flusso ordinario entro il 1° marzo**. Per tali DSU il bonus deve essere erogato **entro il 30 giugno 2026**.

La rendicontazione a SGAtè dei bonus erogati relativi al solo flusso aggiuntivo dovrà essere effettuata entro il 31 gennaio 2027.

UTENZE AGEVOLABILI IN CASO DI PIU' UTENZE E/O PERTINENZE

Ogni nucleo familiare ISEE e ciascuno dei suoi componenti può beneficiare di un solo bonus sociale rifiuti per ogni anno di competenza della DSU, per un'unica utenza (comma 3.3 TUBR).

Nel caso in cui il nucleo familiare agevolabile sia intestatario di più unità immobiliari/utenze, l'agevolazione va applicata all'unità immobiliare il cui indirizzo coincide con quello di abitazione (indirizzo associato alla DSU e comunicato da SGAtè in base ai dati trasmessi da INPS).

Nel caso in cui all'unità immobiliare dichiarata dal nucleo non sia associata un'utenza TARI/Tariffa corrispettiva ad uso domestico, il gestore potrà applicare l'agevolazione solo dopo aver effettuato le opportune verifiche volte all'individuazione di un'eventuale utenza domestica intestata a uno dei componenti del nucleo (art. 6.3 TUBR).

Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze. Pertanto, il bonus va calcolato con riferimento alla TARI/tariffa corrispettiva dovuta per una sola abitazione (abitazione principale) e alle relative pertinenze.

ULTERIORI RIDUZIONI ED ESENZIONI LOCALI

L'articolo 1, comma 660, della legge 147/2013 dispone che "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune."

L'applicazione della disciplina del bonus rifiuti nazionale non preclude la possibilità per i Comuni di attivare, a livello locale, le agevolazioni di natura sociale finanziate con fondi del bilancio comunale che però non possono gravare, in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 660, della legge 147/2013, né sulle altre utenze del servizio rifiuti del medesimo comune, né tantomeno sul sistema perequativo nazionale del bonus rifiuti.

Le agevolazioni locali sono completamente indipendenti dal bonus sociale nazionale regolato dall'Autorità, sono disciplinate dai singoli Comuni competenti in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente e non possono essere oggetto di perequazione.

Il TUBR, come previsto dal d.P.C.M. 21 gennaio 2025 disciplina il bonus nazionale e i relativi flussi e non disciplina agevolazioni, riduzioni o esenzioni deliberate dai Comuni e in generale misure sociali locali.

MOROSITA' E COMPENSAZIONE BONUS SOCIALE

Nei casi di irregolarità dei pagamenti del beneficiario, precedenti a ciascun anno *a+1*, il bonus sociale rifiuti potrà essere trattenuto dal gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti che ha ricevuto i flussi dati da SGAtè, a compensazione dell'ammontare rimasto insoluto e

oggetto di sollecito di pagamento: tale sollecito deve essere effettuato con posta elettronica certificata, ovvero raccomandata, nei limiti dell'importo dovuto, fatta salva la prescrizione dell'importo medesimo ai sensi della normativa vigente.

Trattenere il bonus a compensazione di mancati pagamenti è una facoltà non è un obbligo del gestore. Il gestore potrà procedere alla compensazione solo dopo aver inviato un sollecito di pagamento in cui si precisa che l'agevolazione potrà essere trattenuta a compensazione dell'ammontare rimasto insoluto, trascorsi 40 giorni dalla data di invio del sollecito medesimo.

Fatto salvo quanto sopra il bonus sociale rifiuti può essere trattenuto dal GTRU che ha ricevuto i flussi dati da SGAt, anche a compensazione dell'ammontare rimasto insoluto nel caso di crediti certi, liquidi ed esigibili derivanti dalla contestazione di irregolarità dei pagamenti, precedenti a ciascun anno $a+1$.

La facoltà di trattenere il bonus per compensare la morosità, dovrà essere evidenziata dal GTRU nel documento di riscossione contenente la prima rata utile

Gli insoluti degli utenti possono essere portati a compensazione solo se non sono prescritti, ossia non devono essere estinti in base alle previsioni del Codice civile (commi 10.6 e 10.7 del TUBR).

Leggi l'[articolo](#).

Personale



Dipartimento della Funzione Pubblica. Nuovi contratti Enti Locali

Il 23 febbraio è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del Comparto Funzioni locali per il triennio 2022-2024.

“Con questa firma si compie l'ultimo passaggio per gli oltre 400 mila dipendenti delle Funzioni locali. Questo rinnovo ha un obiettivo primario chiaro, quello di ridurre il divario con le retribuzioni delle Funzioni centrali, quindi agenzie e ministeri, portare innovazione e riconoscere nei fatti il ruolo strategico di chi opera ogni giorno sul territorio e a contatto coi cittadini; ora imprimiamo un'accelerazione con l'atto di indirizzo per il 2025-2027, per dare continuità e prospettiva al processo di modernizzazione, utilizzando le risorse già stanziare per il riconoscimento di competenze e professionalità delle nostre persone” ha commentato il ministro Zangrillo.

Con la sottoscrizione definitiva saranno anche corrisposti gli arretrati maturati fino a febbraio 2026, pari mediamente a 9.806 euro per i dirigenti degli enti territoriali, 6.613 euro per i dirigenti professionali, tecnici e amministrativi e 7.301 euro per i segretari comunali provinciali, incrementi medi lordi di circa 140 euro per oltre 400 mila dipendenti.

Leggi l'[articolo](#).



MEF. Indennità di Vacanza Contrattuale

La Ragioneria Generale dello Stato rende disponibili gli aggiornamenti degli importi delle misure dell'Indennità di Vacanza Contrattuale (art. 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) anno 2025 per il personale dei comparti, aree e settori per i quali si è definito il rinnovo contrattuale 2022-2024 e per il personale del comparto e Area PCM per il triennio 2019-2021.

Leggi l'[articolo](#).

Contenuto extra



ANAC. Presidente di Azienda speciale consortile incompatibile con altri ruoli ricoperti

Il Presidente del CdA dell'Azienda speciale consortile che gestisce direttamente i servizi sociali e il welfare di 37 comuni di un'area importante del Nord Est, è incompatibile nel suo ruolo, in base al d.lgs. n. 39/2013, articolo 11, comma 3, lett. a), di presidente con "la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico".

Leggi l'[articolo](#).



MIT. Approvazione progettazione: competenza del dirigente e obbligo formale per ogni importo

L'approvazione della progettazione di servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 41, comma 12, del D.Lgs. 36/2023, ricade sotto la competenza del dirigente o del responsabile del servizio, poiché l'atto è espressione di una funzione di gestione amministrativa e tecnica piuttosto che di un indirizzo politico spettante alla Giunta. Tale progettazione deve essere formalizzata e approvata in ogni circostanza, indipendentemente dal valore economico dell'appalto, risultando dunque obbligatoria sia per le procedure sopra soglia che per quelle sotto soglia comunitaria. L'adozione di un atto formale di approvazione è infatti indispensabile per definire l'oggetto, i contenuti minimi e la spesa stimata dell'affidamento, costituendo il presupposto necessario per la legittimità dell'intera procedura di gara.

Leggi l'[articolo](#).



MIT. Lavori pubblici: regole chiare per la revisione prezzi

Il MIT ha emanato il provvedimento che adotta i nuovi indici ISTAT correlati alle Tipologie Omogenee delle Lavorazioni (TOL), previsti dal Codice dei contratti pubblici. Un passaggio rilevante, frutto del lavoro del Tavolo tecnico sulla revisione prezzi, con la partecipazione dell'ISTAT.

Leggi l'[articolo](#).



AGEL. Delibere consiliari, il principio di chiarezza prevale: illegittimo l'atto con esito del voto contraddittorio

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2218/2026, ha stabilito che le deliberazioni degli organi collegiali devono essere caratterizzate da assoluta chiarezza, coerenza e intelligibilità. È indispensabile che vi sia una corrispondenza perfetta tra l'esito della votazione e il dispositivo finale, poiché il verbale ha la funzione di attestare fedelmente la volontà dell'ente. Qualora la ricostruzione del voto risulti contraddittoria o incerta, l'atto è viziato nella sua legittimità, non

essendo ammesse interpretazioni postume su documenti dotati di fede privilegiata.
Leggi l'[articolo](#).



AGEL. Enti locali: il consigliere comunale non può impugnare le delibere, salvo lesione delle proprie funzioni

Il consigliere comunale non è, in via generale, legittimato a impugnare le deliberazioni adottate dal Consiglio comunale. Tale possibilità è ammessa solo in presenza di vizi che incidano in modo diretto ed effettivo sul corretto esercizio delle sue funzioni istituzionali. In assenza di una lesione specifica della sfera di attribuzioni del singolo eletto, il ricorso deve ritenersi inammissibile.

Leggi l'[articolo](#).

| | |
|---------------------------|--|
| SUNTO RAGIONERIA | Rivista edita da Libram S.r.l. (Mira Editore) |
| Direzione | Patrizia Ruffini |
| Registrazione | Tribunale di Ancona n. 2197/2017 |
| Info e Abbonamenti | 071 9206834 • elisa.biekar@libram.it • www.libram.it |